

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 37 DEL 13 OTTOBRE 2017

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **LOCAZIONI BREVI, RITENUTE IN SCADENZA IL 16 OTTOBRE**

Dopo la "proroga tacita" concessa in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, il 16 ottobre scatta il primo appuntamento per il versamento, da parte degli intermediari, della ritenuta del 21% sui canoni di locazione per gli affitti brevi.

Pagina 4

- **BONUS ALBERGHI**

Il credito d'imposta di riqualificazione degli alberghi spetta per gli anni 2017 e 2018 nella misura del 65% delle spese sostenute, nel limite delle risorse stanziato.

Pagina 8

- **RAVVEDIMENTO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso per sanare l'omesso o errato invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Pagina 11

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **OPZIONE IRAP ENTRO IL 31 OTTOBRE**

Nella nostra consueta rubrica analizziamo le modalità con cui le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria possono optare, entro il prossimo 31.10.2017 (termine per la presentazione della dichiarazione Irap 2017) per la determinazione dell'Irap secondo le regole dettate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 (valori da bilancio).

Pagina 15

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 20

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 13.10.2017 AL 27.10.2017**

Pagina 21

LA SETTIMANA IN BREVE

Stimatissimo,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Spesometro 2017: aggiornate le FAQ per la trasmissione

Tra proroghe e proteste, continua l'odissea dello spesometro 2017 che dovrà essere spedito entro il 16 ottobre. Molti i problemi della trasmissione dei dati e dei numerosi scarti dell'Agenzia a volte immotivati, che imprese e professionisti devono affrontare in questi giorni. Per cercare di chiarire i dubbi l'Agenzia sta continuando ad aggiornare le FAQ dedicate. In particolare, questa settimana è stato chiarito che:

- ◆ il sigillo dell'Agenzia equivale, ai fini dell'autorizzazione alla visualizzazione del file, alla firma digitale apposta dall'utente autenticato.
- ◆ l'elaborazione di un file richiede, normalmente, fino a tre giorni.
- ◆ se il file trasmesso risulta scartato ma non sono visibili né il nome del file, né l'icona per accedere ai dettagli, significa che non è stato possibile riconoscere il firmatario.

Affitti brevi: entro il 16 ottobre va versata la ritenuta

Intermediari immobiliari alla cassa il 16 ottobre 2017. Entro tale data deve essere versata la ritenuta al 21% sui canoni lordi pagati dall'11 settembre scorso dai clienti inquilini ai loro clienti-proprietari per gli affitti fino a 30 giorni stipulati a partire dal 01.06.2017. Si ricorda, infatti, che a seguito delle novità introdotte dalla Manovra correttiva, quando gli intermediari riversano ai proprietari degli immobili gli importi ricevuti dai turisti, per gli affitti brevi, devono operare una ritenuta del 21%, che dovrà poi essere versata all'Erario entro il 16 del mese successivo.

Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo

Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo nelle Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n.121 e n. 122. Nel primo documento di prassi viene chiarita l'ipotesi in cui il soggetto che intenda fruire del credito d'imposta modifichi l'ambito temporale dell'esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l'anno solare, determinando, nello stesso anno, due distinti periodi di imposta.

Nella seconda Risoluzione invece viene approfondito il credito d'imposta per ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie.

Riforma della politica agricola comune europea: le novità

Con un comunicato stampa il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali ha espresso soddisfazione per il pacchetto con le semplificazioni previsti nell'agricoltura europea. Tra le novità:

- ◆ maggiore flessibilità per identificare la figura dell'agricoltore attivo, nell'applicazione degli aiuti accoppiati e per i piccoli agricoltori.

- ◆ Maggiore semplificazione nelle regole del greening e possibilità di aumentare il pagamento per i giovani agricoltori.
- ◆ la soglia minima di danno per far scattare l'erogazione dei risarcimenti dovrebbe essere abbassata dal 30 al 20%.
- ◆ rafforzamento del ruolo delle organizzazioni dei produttori per tutti i settori, analogamente a quanto già previsto nel pacchetto latte.

Terremoto Centro Italia: in un Provvedimento le modalità di rimborso imposte

Con un Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di rimborso dell'imposta di successione, imposte e tasse ipotecarie e catastali, imposta di registro o bollo per immobili demoliti o inagibili a causa degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria dal 24 agosto 2016.

Costituzione digitale delle start-up: ok del TAR

Confermata dal TAR del Lazio la possibilità di avviare una start-up innovativa senza atto notarile, secondo una modalità digitale, semplificata e gratuita. Di tale innovazione del diritto societario, la recentissima sentenza del TAR del Lazio ha stabilito la piena conformità ai principi giuridici comunitari e nazionali.

Passando alla recente giurisprudenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che negli accertamenti bancari, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali. Perché questo sia lecito è sufficiente che l'amministrazione provi, anche con presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente (ordinanza n. 21424 del 15 settembre 2017).

Concludiamo segnalando che il MISE ha annunciato che è stata attivata la casella di posta elettronica adempimentiinutili@mise.gov.it, per segnalare procedure burocratiche di competenza del MISE troppo farraginose e dunque semplificabili. Il Ministero procederà nelle prossime settimane ad analizzare le segnalazioni pervenute dai contribuenti.

Un augurio di buon lavoro

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi**OGGETTO: Locazioni brevi, ritenute in scadenza il 16 ottobre**

Dopo la "proroga tacita" concessa in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, il 16 ottobre scatta il **primo appuntamento per il versamento**, da parte degli intermediari, **della ritenuta del 21% sui canoni di locazione per gli affitti brevi**, ricevuti dagli inquilini e riversati a partire dall'11 settembre ai proprietari degli immobili, al netto della ritenuta del 21%.

Secondo quanto riportato dal neopresidente della Fiaip, Gianbattista Baccarini, **per i canoni incassati e versati in precedenza, non scatteranno sanzioni per il mancato adempimento**. Si auspica a breve una presa di posizione ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, infatti, che a seguito delle novità introdotte dalla Manovra correttiva, quando gli intermediari riversano ai proprietari degli immobili (locatori) gli importi ricevuti dai turisti, per i c.d. affitti brevi, devono operare una ritenuta del 21%, che dovrà poi essere versata all'Erario entro il 16 del mese successivo. Inizialmente il primo appuntamento era previsto per il 17 luglio (in quanto il 16 cadeva di domenica), ma a seguito delle forte critiche da parte degli intermediari immobiliari, la scadenza è stata tacitamente prorogata, secondo lo Statuto dei diritti del contribuente.

Per capire l'adempimento ripercorriamo insieme la nuova disciplina introdotta dalla Manovra correttiva, che ha stabilito ulteriori obblighi in capo agli intermediari, oltre alla ritenuta.


LOCAZIONI BREVI, RITENUTE IN SCADENZA IL 16 OTTOBRE	
PREMESSA	<p>L'art. 4 del D.l. 50/2017 - c.d. Manovra Correttiva - ha introdotto una nuova disciplina per le locazioni brevi ossia per quei contratti ad uso abitativo, compresi anche i servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, di durata inferiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche private al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, soggetti ad Irpef o a cedolare secca (su opzione), e per i quali non è obbligatoria la registrazione.</p> <p>La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, e impone nuovi obblighi agli intermediari (e ai portali on line come ad esempio Airbnb o Booking) che intervengono nella stipula/gestione di questi contratti. Tali soggetti, che mettono in contatto le parti della locazione (le persone che cercano un immobile e quelle che dispongono di un immobile da locare) sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ a comunicare i contratti conclusi tramite il loro operato,◆ ad operare una ritenuta del 21% a titolo di acconto all'atto del pagamento del corrispettivo nei confronti del beneficiario.

	<p>Gli intermediari/portali on line sono tenuti a conservare i dati relativi alle informazioni comunicate, e quelli relativi ai pagamenti in cui sono intervenuti o ai corrispettivi incassati, per il periodo previsto per l'eventuale accertamento, ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/73.</p> <p>Grazie alla comunicazione da parte degli intermediari, e del loro ruolo in qualità di sostituti d'imposta, la norma mira a contrastare l'evasione, finora radicata in questo settore.</p> <p>La disciplina ha subito successivamente alcune modifiche con la conversione in legge del D.l. 50/2017, è stato poi istituito il codice tributo per il versamento della ritenuta (risoluzione 88/E del 05.07.2017), e sono state fornite le indicazioni sulle modalità per comunicare i dati dei contratti di locazione e per versare la ritenuta (provvedimento 132395 del 12.07.2017).</p>
REGIME FISCALE	<p>Ai contratti di locazione breve il legislatore prevede che si applichino le disposizioni relative alla cedolare secca¹, con aliquota 21%. Poiché il regime della cedolare secca è opzionale, si ritiene che il soggetto possa in alternativa scegliere il regime ordinario.</p> <p>Il proprietario pertanto potrà in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ optare per la cedolare secca al 21%, sostitutiva dell'Irpef e dell'imposta di registro; ◆ applicare il regime ordinario Irpef, con aliquota minima 23%. <p>Anche la legislazione precedente prevedeva che i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni (per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione) potessero essere assoggettati a cedolare secca².</p> <p>Rispetto a prima, con la nuova disciplina è possibile applicare la cedolare secca anche ai corrispettivi lordi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ contratti di sublocazione (si tratta di una novità rispetto alla disciplina previgente: finora tali redditi erano esclusi dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca); ◆ contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario (questa è una novità importante perché a regime l'opzione per la cedolare può essere esercitata solo da proprietario-locatore dell'immobile); <p>aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, al ricorrere delle condizioni sopra riportate.</p> <p>Poiché la norma parla di "corrispettivi lordi", sembra che si ritengano inclusi anche i rimborsi delle spese sostenute dal locatore³.</p>

¹ La cedolare secca è un regime opzionale, previsto all'art. 3 del D.lgs. 23/2011, che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali sui redditi da locazione di beni immobili. In caso di opzione non è dovuta né l'imposta di registro né l'imposta di bollo. Aderendo a questo regime si rinuncia alla possibilità di chiedere - per tutta la durata dell'opzione - l'aggiornamento del canone di locazione. Possono optare per la cedolare secca i proprietari o titolari di diritto reale di godimento, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni.

² Provvedimento Agenzia delle Entrate del 7.4.2011.

³ A tal proposito si veda il dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pagina 16.

<p style="text-align: center;">LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEI CONTRATTI</p>	<p>La novità che mira a contrastare l'evasione è l'obbligo⁴ per i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare anche on line, ossia che mettono contatto le parti della locazione (le persone che cercano un immobile e quelle che dispongono di un immobile da locare), di comunicare i dati relativi ai contratti conclusi tramite il loro operato.</p> <p>Il provvedimento del 12.07.2017 ha specificato quali dati devono essere comunicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nome, cognome e codice fiscale del locatore; ◆ durata del contratto; ◆ importo del corrispettivo lordo; ◆ indirizzo dell'immobile. <p> Per i contratti relativi al medesimo immobile, e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in modo aggregato.</p> <p>I dati devono essere predisposti e trasmessi attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati del contratto.</p> <p>I soggetti non residenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati tramite la stabile organizzazione; ◆ se non sono in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati tramite rappresentante fiscale. <p>In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, i soggetti sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 Euro a 2.000 Euro (prevista al comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 471/1997). Per coloro che effettuano la comunicazione, o la sua correzione, entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce della metà (quindi da 125 a 1.000 Euro).</p>
<p style="text-align: center;">LA RITENUTA DEL 21%</p>	<p>Qualora gli intermediari intervengano nella fase del pagamento del canone di locazione, o incassino i corrispettivi, devono operare una ritenuta d'acconto del 21% all'atto del pagamento del corrispettivo al beneficiario (locatore). Nel caso in cui il locatore non eserciti in dichiarazione l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considererà a titolo di acconto.</p> <p>La ritenuta dovrà poi essere versata con il modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, secondo le modalità previste dall'art. 17 del D.lgs. 241/1997, con il codice tributo "1919", istituito con la Risoluzione 88/E del 5.7.2017.</p> <p>Il codice tributo va esposto nella sezione "Erario" del mod. F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando ai campi "Rateazione/regione/prov/mese rif." e "Anno di riferimento"</p>

⁴ Previsto al comma 4 dell'art. 4 del D.l. 50/2017.

	<p>del mese e dell'anno cui la ritenuta si riferisce, nei formati "00MM" e "AAAA".</p> <p>Il primo appuntamento scade il 16 ottobre 2017: entro tale data gli intermediari dovranno versare al fisco la ritenuta del 21%, operata sui canoni lordi pagati dai loro clienti-inquilini e riversati ai clienti proprietari a partire dall'11 settembre.</p> <p>Per esempio: il 20 settembre un turista italiano paga 500 euro ad un intermediario per l'affitto di alcuni giorni di un appartamento a Verona. L'intermediario, che ha ricevuto il pagamento, riversa l'importo ricevuto al proprietario dell'appartamento in data 25 settembre, al netto della ritenuta d'acconto del 21% (versa quindi 395 Euro). Entro il 16 ottobre l'intermediario dovrà versare all'Erario l'importo della ritenuta, pari a 105 Euro, con il codice tributo 1919.</p> <p>I soggetti non residenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con stabile organizzazione in Italia, effettuano il versamento tramite la stabile organizzazione; ◆ senza stabile organizzazione in Italia, effettuano il versamento tramite rappresentate fiscale. <p>In tal caso nel mod. F24, nella sezione <i>"Contribuente"</i>, il campo <i>"codice fiscale"</i> sarà compilato indicando il codice fiscale del soggetto rappresentato, intestatario della delega, mentre il codice fiscale del rappresentante fiscale (intestatario del conto di addebito) sarà indicato nel campo <i>"Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare"</i>, e nel campo <i>"codice identificativo"</i> dovrà essere riportato il codice "72".</p> <p>Se si dovesse versare più del dovuto, è possibile recuperare in compensazione l'eccedenza dai successivi pagamenti relativi allo stesso anno con il codice tributo "1628" (risoluzione 13/2015). Va, invece, utilizzato il "6782" (risoluzione 9/2005) in caso di compensazione da versamenti dell'anno seguente.</p> <p>L'intermediario dovrà anche trasmettere e rilasciare la certificazione unica dei redditi assoggettati a ritenuta. Nel provvedimento del 12.07.2017 l'Agenzia specifica che gli intermediari che operano la ritenuta assolvono l'obbligo di comunicazione dei dati (descritto al paragrafo precedente) tramite la certificazione unica.</p> <p>Si ricorda, inoltre che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o che interviene nel pagamento dei canoni/corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno (ex art. 4 D.lgs. 23/2011) e del contributo di soggiorno (ex art. 14 comma 16 lett. e del D.l. 78/2010), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.</p>
CONSERVAZIONE DEI DATI	<p>Gli intermediari/portali on line sono tenuti a conservare i dati relativi alle informazioni comunicate, e quelli relativi ai pagamenti in cui sono intervenuti o ai corrispettivi incassati, per il periodo previsto per l'eventuale accertamento, ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/73.</p>

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi**OGGETTO: Bonus alberghi**

Il c.d. bonus alberghi è il credito d'imposta riconosciuto alle strutture alberghiere, introdotto dall'art. 10 del D.l. 83/2014 c.d. "Decreto Cult-turismo", e poi attuato con decreto Mibact del 7.5.2015, finalizzato a migliorare l'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche.

Il bonus, successivamente, è stato oggetto di modifiche da parte della Finanziaria 2016, Finanziaria 2017 e poi dalla Manovra Correttiva 2017.

Entro il 1° marzo 2017 avrebbe dovuto essere pubblicato il decreto attuativo, modificativo delle disposizioni previste con il Decreto del 7.5.2015, ma al momento tale decreto deve ancora essere emanato.

BONUS ALBERGHI	
BENEFICIARI	<p>Il credito in esame spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ alle imprese alberghiere esistenti alla data dell'1.1.2012. Per «struttura alberghiera», si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;◆ alle strutture che svolgono attività agrituristica. Tali ultime strutture sono state ricomprese tra i soggetti beneficiari ad opera della Finanziaria 2017.
SPESE AGEVOLABILI	<p>Il credito spetta alle imprese alberghiere e agli agriturismi, come sopra definiti, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 relative ai seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ di manutenzione straordinaria;◆ di restauro e di risanamento conservativo;◆ di ristrutturazione edilizia;◆ di eliminazione delle barriere architettoniche;◆ adozione di misure antisismiche;◆ interventi di incremento dell'efficienza energetica;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo.
MISURA DEL CREDITO	<p>Il credito d'imposta di riqualificazione, a favore delle "imprese alberghiere" era stato previsto dal Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014) per il triennio 2014 - 2016 nella misura del 30%, ma poi è stato prorogato, dalla Legge di Bilancio 2017, per gli anni 2017 e 2018 nella misura del 65% (anziché 30%) delle spese sostenute.</p> <p>Il credito è ripartito in 2 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; ◆ non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese; ◆ va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
COME ACCEDERE AL BENEFICIO	<p>Per accedere all'agevolazione c'è una fase preparatoria in cui il legale rappresentante dell'impresa deve registrarsi al Portale dei procedimenti MIBACT, e attivare la pratica Tax credit riqualificazione.</p> <p>Dopo aver effettuato la registrazione, il Portale comunica via e-mail il codice d'accesso. Successivamente è possibile inviare apposita domanda secondo le modalità che dovranno essere definite con un apposito decreto modificativo delle disposizioni contenute nel DM 7.5.2015. Tale decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° marzo 2017, ma al momento non è ancora stato pubblicato.</p> <p>Le imprese, contestualmente alla domanda di tax credit, devono presentare al ministero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti; ◆ la documentazione amministrativa e tecnica (a pena di inammissibilità); ◆ della dichiarazione dell'imprenditore che elenca i lavori effettuati, dell'attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese e degli estremi dei titoli abilitativi acquisiti nel caso di ristrutturazione edilizia che comporti un aumento della cubatura complessiva. <p>Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili.</p> <p>Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, il ministero dei</p>

beni culturali comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.

Per quanto riguarda l'assegnazione del credito:

- ◆ le risorse sono assegnate **secondo l'ordine cronologico** di presentazione delle domande;
- ◆ entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo pubblica nel proprio sito internet **l'elenco delle domande ammesse**;
- ◆ entro sessanta giorni dalla data di tale pubblicazione, il ministero comunica, con le stesse modalità, **l'ammontare delle risorse utilizzate** nonché di quelle che saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.

Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

 Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: Ravvedimento comunicazione liquidazioni periodiche Iva

L'omessa o errata comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva può essere regolarizzata ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs. 472/97), inviando la comunicazione e applicando la sanzione prevista con le riduzioni del ravvedimento operoso, a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento.

A chiarirlo è stata l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 104/E del 28.07.2017, dopo aver specificato la natura amministrativa-tributaria del relativo regime sanzionatorio, contenuto nell'art. 11 comma 2-ter del D.lgs. 471/1997.

RAVVEDIMENTO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	
SANZIONI	L'omessa o errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 Euro . Se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza originaria oppure se, entro lo stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati, la sanzione è ridotta della metà , quindi da 250 a 1.000 Euro.
RAVVEDIMENTO	<p>E' possibile regolarizzare l'omessa o errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche. A tal fine occorre prestare attenzione al fatto che la regolarizzazione avvenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ prima della presentazione della dichiarazione Iva annuale: in tal caso occorre inviare la comunicazione omessa/incompleta/errata; ◆ con/dopo la presentazione della dichiarazione Iva annuale: in tal caso non serve inviare la comunicazione omessa/incompleta/errata. <p>Pertanto nel caso in cui con il modello Iva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ siano stati inviati/integrati/corretti i dati delle liquidazioni periodiche, sarà dovuta solo la sanzione per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (di cui al comma 2-ter art. 11 D.lgs. 471/1997); ◆ non siano state sanate le irregolarità relative ai dati delle liquidazioni periodiche sarà dovuta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ sia la sanzione per violazione inerente alla dichiarazione (art. 5 D.lgs. 471/1997); ✓ sia la sanzione per omessa o errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (di cui al comma 2-ter art. 11 D.lgs. 471/1997).

TABELLA SCADENZE REGOLARIZZAZIONI	Nella Risoluzione 104/E/2017 l'Agenzia delle Entrate specifica i termini per la regolarizzazione delle violazioni commesse:		
	1° trimestre	Termine di presentazione	Correzione entro 15 giorni
		31.5 anno n	15.6 anno n
		Ravvedimento	Sanzione ridotta
		entro il 29.8 anno n	27,78 € (250x1/9)
		entro il 30.4 anno n+1	31,25 € (250x1/8)
		entro il 30.4 anno n+2	35,71 € (250x1/7)
		entro il 31.12 anno n+6	41,67 € (250x1/6)
		Fino alla notifica dell'atto impositivo	50 € (250x1/5)
	2° trimestre	Termine di presentazione	Correzione entro 15 giorni
		16.9 anno n	1.10 anno n
		Ravvedimento	Sanzione ridotta
		entro il 15.12 anno n	27,78 € (250x1/9)
		entro il 30.4 anno n+1	31,25 € (250x1/8)
		entro il 30.4 anno n+2	35,71 € (250x1/7)
		entro il 31.12 anno n+6	41,67 € (250x1/6)
		Fino alla notifica dell'atto impositivo	50 € (250x1/5)
	3° trimestre	Termine di presentazione	Correzione entro 15 giorni
		30.11 anno n	15.12 anno n
		Ravvedimento	Sanzione ridotta
		entro il 28.2 anno n+1	27,78 € (250x1/9)
		entro il 30.4 anno n+1	31,25 € (250x1/8)
		entro il 30.4 anno n+2	35,71 € (250x1/7)
		entro il 31.12 anno n+6	41,67 € (250x1/6)
		Fino alla notifica dell'atto impositivo	50 € (250x1/5)
	4° trimestre	Termine di	Correzione entro 15

		presentazione	giorni
		28.2 anno n+1	15.03 anno n+1
		Ravvedimento	Sanzione ridotta
		entro il 29.5 anno n+1	27,78 € (250x1/9)
		entro il 30.4 anno n+1	31,25 € (250x1/8)
		entro il 30.4 anno n+2	35,71 € (250x1/7)
		entro il 31.12 anno n+6	41,67 € (250x1/6)
		Fino alla notifica dell'atto impositivo	50 € (250x1/5)
	1° trimestre	Termine di presentazione	Correzione oltre 15 giorni
		31.5 anno n	dal 16.6 anno n
		Ravvedimento	Sanzione ridotta
		entro il 29.8 anno n	55,56 € (500x1/9)
		entro il 30.4 anno n+1	62,50 € (500x1/8)
		entro il 30.4 anno n+2	71,43 € (500x1/7)
		entro il 31.12 anno n+6	83,33 € (500x1/6)
		Fino alla notifica dell'atto impositivo	100 € (500x1/5)
	2° trimestre	Termine di presentazione	Correzione oltre 15 giorni
		16.9 anno n	dal 2.10 anno n
		Ravvedimento	Sanzione ridotta
		entro il 15.12 anno n	55,56 € (500x1/9)
		entro il 30.4 anno n+1	62,50 € (500x1/8)
		entro il 30.4 anno n+2	71,43 € (500x1/7)
		entro il 31.12 anno n+6	83,33 € (500x1/6)
		Fino alla notifica dell'atto impositivo	100 € (500x1/5)
	3° trimestre	Termine di presentazione	Correzione oltre 15 giorni
		30.11 anno n	dal 16.12 anno n
		Ravvedimento	Sanzione ridotta

		entro il 28.02 anno n+1	55,56 € (500x1/9)	
		entro il 30.4 anno n+1	62,50 € (500x1/8)	
		entro il 30.4 anno n+2	71,43 € (500x1/7)	
		entro il 31.12 anno n+6	83,33 € (500x1/6)	
		Fino alla notifica dell'atto impositivo	100 € (500x1/5)	
	4° trimestre	Termine di presentazione	Correzione oltre 15 giorni	
		28.2 anno n+1	dal 16.3 anno n+1	
		Ravvedimento	Sanzione ridotta	
		entro il 29.5 anno n+1	55,56 € (500x1/9)	
		entro il 30.4 anno n+1	62,50 € (500x1/8)	
		entro il 30.4 anno n+2	71,43 € (500x1/7)	
		entro il 31.12 anno n+6	83,33 € (500x1/6)	
		Fino alla notifica dell'atto impositivo	100 € (500x1/5)	

Distinti saluti

*SAPERE PER FARE**LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO*

OPZIONE IRAP ENTRO IL 31 OTTOBRE

INTRODUZIONE

Scade il prossimo 31.10.2017 (termine per la presentazione della dichiarazione Irap 2017) la possibilità di **comunicare l'opzione IRAP "da bilancio"**.

Interessate a tale adempimento sono le società di persone e le imprese individuali in **contabilità ordinaria** che decidono di determinare la base imponibile ai fini IRAP secondo le regole dettate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 per le **società di capitali** e gli enti commerciali.

Sempre entro lo stesso termine e con le stesse modalità è possibile comunicare la revoca da parte dei soggetti che hanno optato per il metodo "da bilancio" per il triennio 2014 – 2016, con applicazione del metodo fiscale per il triennio 2017 – 2019.

Come noto, infatti, la determinazione della **base imponibile IRAP** per le società di capitali e le imprese individuali e le società di persone segue regole differenti in relazione alla natura giuridica del soggetto passivo.

In particolare:

- ◆ per le **società di capitali** (soggetti IRES) l'art. 5, D.Lgs. n. 446/1997 dispone che la determinazione della base imponibile sia strettamente legata ai dati del **conto economico** tralasciando le variazioni fiscali previste dal T.U.I.R. (principio di derivazione dal bilancio);
- ◆ per le **società di persone e le imprese individuali**, la determinazione della base imponibile è determinata secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997.

Questi ultimi, in caso di tenuta della contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP sulla base del principio di derivazione dai valori di bilancio.

L'opzione di cui sopra non è ammessa per le imprese in contabilità semplificata: queste dovranno seguire, per la determinazione della base imponibile IRAP, il criterio ordinario (modalità "fiscale") disposto dal primo comma dell'art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Come si determina la **base imponibile Irap** per le ditte individuali e le società di persone?
2. Le ditte individuali e le società di persone possono optare per il **criterio a valori di bilancio** per la determinazione della base imponibile Irap?
3. Come deve essere effettuata l'**opzione**?
4. E' possibile **revocare l'opzione**?
5. E' possibile **regolarizzare la mancata opzione**?
6. Come possono effettuare l'opzione per l'esercizio 2017-2019 **le società neocostituite** nel 2017?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE IRAP PER LE DITTE INDIVIDUALI E LE SOCIETÀ DI PERSONE?

R.1 La determinazione della base imponibile IRAP per le ditte individuali e le società di persone, in contabilità ordinaria o semplificata, secondo quanto disposto dal citato art. 5-bis, è determinata secondo il metodo a valori fiscali, dalla **differenza** tra i seguenti **componenti**:

- ◆ ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g), TUIR;
- ◆ variazioni delle rimanenze finali di beni e delle opere, forniture e servizi di
- ◆ durata ultrannuale di cui agli artt. 92 e 93, TUIR;

MENO

- ◆ costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- ◆ costi per servizi;
- ◆ ammortamenti;
- ◆ canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali (materiali ed immateriali).

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.10.2008, n. 60/E, è necessario seguire le regole fiscali applicabili per la determinazione del reddito d'impresa. Per quelle componenti di costo per le quali il TUIR non prevede una specifica disciplina si dovrà considerare la classificazione prevista dalle **disposizioni civilistiche**.

Si precisa, pertanto che:

- ◆ non risultano deducibili i seguenti costi:
 - ✓ le spese per il personale dipendente e assimilato;

- ✓ i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
 - ✓ i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
 - ✓ i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
 - ✓ gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
 - ✓ la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
 - ✓ le perdite su crediti;
 - ✓ l'imposta comunale sugli immobili;
- ◆ i costi per servizi possono essere individuati sulla base della disciplina prevista ai fini delle imposte sui redditi. Per cui vanno individuati senza considerare la classificazione civilistica (voce B.7 del Conto economico) ma avendo riguardo ai criteri contenuti dal decreto ministeriale 17 gennaio 1992;
 - ◆ le plusvalenze non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

D.2 LE DITTE INDIVIDUALI E LE SOCIETÀ DI PERSONE POSSONO OPTARE PER IL CRITERIO A VALORI DI BILANCIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP?

R.2 Sì, il secondo comma dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 prevede la facoltà per le società di persone e le imprese individuali, in contabilità ordinaria di optare per la determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali secondo le regole dettate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, ossia a valori di bilancio, come *"differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma lett. A e B dell'art. 2425 Codice Civile, con esclusione delle voci 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal Conto economico dell'esercizio"*.

D.3 COME DEVE ESSERE EFFETTUATA L'OPZIONE?

R.3 L'opzione si effettua **con la dichiarazione IRAP** presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione". L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza.

Pertanto le ditte individuali / società di persone in contabilità ordinaria che intendono **esercitare l'opzione** per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo "da bilancio" **per il triennio 2017 – 2019** devono comunicare la stessa nel mod. IRAP 2017, da presentare entro il 31.10.2017. Non va, invece, effettuata alcuna comunicazione nel mod. IRAP 2017 da parte delle ditte individuali/società di persone che hanno optato in passato e che intendono continuare ad applicare tale metodo anche per il triennio 2017-2019. Così, ad esempio, l'opzione esercitata nel 2011 per il triennio 2011 – 2013, se non revocata si è tacitamente rinnovata per il triennio 2014 – 2016 e si rinnoverà tacitamente per il triennio 2017 – 2019 se non revocata dal 2017.

A tal fine, nel quadro IS, è previsto il **rigo IS35 “Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)”**.

Con riferimento al periodo di imposta 2017, la compilazione di tale rigo permette, con la barratura dell'apposita casella **“opzione”** di optare per il metodo **“da bilancio”**.

IS33	Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>

D.4 E' POSSIBILE REVOCARE L'OPZIONE?

R.4 Sì, la revoca dell'opzione va comunicata con la medesima modalità prevista per l'esercizio della stessa, ossia nell'ambito del mod. IRAP. Per effetto della revoca dell'opzione la base imponibile IRAP va determinata con il metodo fiscale per almeno un triennio.

Di conseguenza, nel mod. IRAP 2017 va comunicata la revoca dell'opzione per il metodo **“da bilancio”** per il triennio 2014 – 2016, con applicazione del metodo fiscale per il triennio 2017 – 2019.

A tal fine, nel quadro IS, è previsto il **rigo IS35 “Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)”**.

Con riferimento al periodo di imposta 2017, la compilazione di tale rigo permette, con la barratura dell'apposita casella **“revoca”** di revocare per il metodo **“da bilancio”**.

IS33	Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input checked="" type="checkbox"/>

D.5 E' POSSIBILE REGOLARIZZARE LA MANCATA OPZIONE?

R.5 Sì, è possibile rimediare alla mancata compilazione della Sezione VII del quadro IS del mod. IRAP 2017 **tramite la c.d. “remissione in bonis”**, **“entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”**.

Considerato che l'opzione va comunicata nell'ambito del mod. IRAP, si ritiene che la **“prima dichiarazione utile”** sia rappresentata dal mod. IRAP del periodo d'imposta successivo (ad esempio l'omessa opzione nel mod. IRAP 2017 può essere regolarizzata entro il 30.9.2018).

Entro tale data dovrà essere:

- ◆ presentato il mod. IRAP 2017 integrativo;
- ◆ versata **“contestualmente”** la sanzione (non compensabile) pari a € 258 tramite il mod. F24 (codice tributo **“8114”** e **“anno di riferimento”** l'anno per il quale si effettua il versamento).

Con la Circolare 8/E del 7.4.2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la remissione in bonis è applicabile anche relativamente alle revoche. Infatti, **“considerato che l'esercizio della revoca delle opzioni deve essere effettuata con le stesse modalità e nei termini previsti per la**

comunicazione dell'opzione ... anche il mancato esercizio della revoca dell'opzione" è regolarizzabile tramite detto istituto.

D.6 COME POSSONO EFFETTUARE L'OPZIONE PER L'ESERCIZIO 2017-2019 LE SOCIETA' NEOCOSTITUITE NEL 2017?


R.6 Per le società **costituite nel corso del 2017**, considerato che le stesse non presentano il mod. IRAP 2017 SC (la prima dichiarazione sarà rappresentata dal mod. IRAP 2018), risulterebbe preclusa la possibilità di optare già dal 2017.

A tal fine l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 dicembre 2015, ha approvato un nuovo **modello di opzione** da utilizzare nelle suddette ipotesi.

Il modello è composto da:

- ◆ un frontespizio,
- ◆ contenente i dati relativi al soggetto che effettua la comunicazione, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione;
- ◆ quattro sezioni deputate ad accogliere le informazioni relative ai regimi di
 - ✓ tonnage tax (sez. I);
 - ✓ consolidato fiscale (sez. II);
 - ✓ trasparenza fiscale (sez. III);
 - ✓ **opzione IRAP** (sez. IV).

In particolare la sezione IV del modello riguarda, l'opzione IRAP e a tal fine va barrata la corrispondente casella prevista nel **rigo CR11** per aderire alle regole di determinazione del valore della produzione netta previste per le società di capitali, di agganciamento ai dati contabili (cfr. art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997).



L'opzione va esercitata in **via telematica** entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale quindi entro il **31.10.2017**.

Per le società neocostituite successivamente alla scadenza di presentazione del mod. IRAP (ossia, dall'1.11.2017) e fino al 31.12.2017 che intendono optare per il metodo "da bilancio" già dal 2017, considerato che tali soggetti non possono "aspettare" la presentazione del mod. IRAP 2018, si ritiene possibile utilizzare il suddetto modello, da inviare **entro la fine del 2017**.

*PRASSI DELLA SETTIMANA***LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Risoluzione n. 121/E del 9 Ottobre 2017

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla corretta determinazione del "credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo" nel caso di soggetti che modificano l'ambito temporale dell'esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l'anno solare.

Risoluzione n. 122/E del 10 Ottobre 2017

La risoluzione fornisce chiarimenti in merito all'applicazione al settore delle biotecnologie del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013. Vengono fornite risposte ad una serie di quesiti, con particolare riferimento alla ricerca farmaceutica, concernenti l'individuazione delle attività agevolabili, e l'ammissibilità di specifiche tipologie di investimenti.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 13.10.2017 AL 27.10.2017

Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2016 (c.d. spesometro), secondo quanto annunciato dal Mef con il comunicato stampa del 04.10.2017.
Lunedì 16 Ottobre 2017	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Lunedì 16 Ottobre 2017	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai sogetti esercenti il commercio al minuto e assimilati
Lunedì 16 Ottobre 2017	Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente
Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili
Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Lunedì 16 Ottobre 2017	Versamento dell' 8° rata dell'Iva relativa all'anno 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, con maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile , da parte dei contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2016 .
Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente

Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente
Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente
Lunedì 16 Ottobre 2017	Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente
Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Lunedì 16 Ottobre 2017	Versamento 5^a rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi nella misura dell' 1,17% da parte dei contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati, e dell'IRAP che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno e che non hanno beneficiato della proroga disposta con il Dpcm del 03.08.2017.
Lunedì 16 Ottobre 2017	Versamento 4^a rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con

applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,95%** da parte dei contribuenti **titolari di partita IVA** tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati, e dell'IRAP che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento della 4ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con gli interessi dello **0,84%**, e la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo da parte dei **contribuenti** tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati, e dell'IRAP che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (31.07.2017), **e che non hanno beneficiato della proroga disposta con il Dpcm del 03.08.2017.**

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento 3ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, maggiorando l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, **con applicazione degli interessi dello 0,61%** da parte dei contribuenti **titolari di partita IVA** tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati, e dell'IRAP che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento 5ª rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017, con applicazione degli **interessi** nella misura dell'**1,17%** da parte dei **soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il

pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno**.

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento 4^a rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,95%** da parte dei **soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento in unica soluzione o come 4^a rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017, con gli interessi dello **0,84%**, e la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo da parte dei **soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (**31.07.2017**).

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento 3^a rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017, maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi dello **0,61%** da parte dei **soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno

effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto con la maggiorazione dello 0,40%** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento 5^a rata della maggiorazione IRES nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016** e di **primo acconto 2017**, con applicazione degli **interessi** nella misura dell'**1,17%** da parte delle **società qualificate "di comodo"**, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno**.

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento 4^a rata della maggiorazione IRES nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016** e di **primo acconto 2017**, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,95%** da parte delle **società qualificate "di comodo"**, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento 4° rata della maggiorazione IRES nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016** e di **primo acconto 2017**, con gli interessi dello **0,84%** e con la maggiorazione dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo da parte delle società **"di comodo"** che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (**31.07.2017**).

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento 3^a rata della maggiorazione IRES nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016** e di **primo acconto 2017**, maggiorando l'importo da rateizzare dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,61%** da parte delle società **"di comodo"** che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento 5° rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli **interessi** nella misura dell' **1,17%** da parte dei soggetti

che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e Iva, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno**.

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento della 4° rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,95%** da parte dei soggetti **che si adeguano alle risultanze degli studi di settore** nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e Iva, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento 4° rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con gli interessi dello **0,84%** e con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo da parte dei soggetti **che si adeguano alle risultanze degli studi di settore** nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e Iva, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (**31.07.2017**).

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento della 3° rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,61%** da parte dei soggetti **che si adeguano alle risultanze degli studi di settore** nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e Iva, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Mercoledì 18 Ottobre 2017

Ultimo giorno utile per la **regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati** (o effettuati in misura insufficiente) **entro il 18 settembre 2017 (ravvedimento operoso breve)**.

Venerdì 20 Ottobre 2017

Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle **operazioni effettuate nel trimestre precedente** e contestuale **versamento dell'Iva dovuta** da parte degli **operatori extracomunitari** identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici (c.d. **servizi di e-commerce**) nei confronti di committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta.

Venerdì 20 Ottobre 2017

Per i **oggetti passivi** domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, **identificati in Italia**, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato, che effettuano **prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici** nei confronti di committenti **non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea** e che optano per il regime speciale previsto dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972 (**regime MOSS**), scade il termine per la trasmissione telematica della **dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta**. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre

Mercoledì 25 Ottobre 2017

Presentazione **elenchi INTRASTAT** delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel **mese precedente** da parte degli **operatori con obbligo mensile**.

Mercoledì 25 Ottobre 2017

Presentazione **elenchi INTRASTAT** delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati **nel trimestre precedente** da parte degli **operatori con obbligo trimestrale**.

Mercoledì 25 Ottobre 2017

Presentazione ad un CAF o ad un professionista abilitato del **modello 730/2017 - integrativo** da parte dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.
